

Giurisprudenza nazionale

## Ambiente familiare e misure alternative

### Stato di adottabilità

convivenza tra il modello di adozione fondato sulla radicale recisione del rapporto con i genitori biologici con altri che escludono la ricorrenza di tale requisito

Cassazione civile, sez. I,  
1° luglio 2022, n. 21024

La Corte di cassazione ha sottolineato la differenza strutturale e funzionale tra il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di una persona minore di età in ragione della sua condizione di abbandono, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e il giudizio volto a disporre una adozione c.d. mite, legge n. 184 del 1983, ex art. 44, lettera d). Si tratta infatti di due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, dato che il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di un'adozione legittimante, con definitivo ed esclusivo inserimento in una nuova famiglia del minore, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica coesistente con quello con i genitori biologici, non estinguendo il rapporto con la famiglia di origine pur se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta all'adottante. La diversità dei procedimenti e dei provvedimenti adottati all'esito degli stessi, quindi, impedisce che nell'ambito del giudizio di accertamento dello stato di adottabilità sia assunta alcuna statuizione volta poi all'applicazione di una diversa disciplina. Ciò nondimeno, nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità è necessario – in funzione di un eventuale diniego di tale dichiarazione – che l'indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale del minore, e sulla correlata capacità dei genitori biologici, sia completa e non trascuri alcun rilevante profilo inerente i diritti della persona minore di età, verificando se l'interesse di quest'ultima a non recidere il legame con i genitori biologici debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle loro capacità genitoriali, che potrebbe essere integrato, almeno in via temporanea, da un regime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile o sostituibile da un'adozione legge n. 184 del 1983, ex art. 44.